




COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA - ESECUTIVO


LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO
MASSICCIATA STRADALE
VIA GORGO SPINO E VIA RIVIERA

Il Progettista:

Arch. Francesco Poli
Dorsoduro 1128
30123 Venezia (VE)



Il RUP:



00		prima stesura		
rev.	data	oggetto revisione	redazione	verifica
scala:	SCHEMA DI CONTRATTO		ELABORATO: N	

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi
del D.M. 22 feb. 2007 mediante M.U.I. per l'importo di €

Repertorio Segretario Comunale n.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

**"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MASSICCIATA
STRADALE – VIA GORGIO SPINO E VIA RIVIERA"**

Codice CUP: D15F26000130004

Impresa:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi (2026), il giorno (.....) del mese di
..... (.....), presso la sede Municipale del Comune di Bagnolo di Po (RO),
avanti a me, Segretario Generale del Comune di
Bagnolo di Po, legittimato a rogare i contratti nell'interesse dell'Amministrazione medesima
ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono
personalmente presentati e costituiti i signori:

da una parte, Ing. Katia Scavazza (R.U.P.), nata il, Codice Fiscale:
....., che agisce nel presente atto non per sé ma in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse del Comune di Bagnolo di Po, in qualità di Responsabile dell'Area
Tecnica – domiciliata per la carica presso la Residenza Comunale – Codice Fiscale
..... del Comune di Bagnolo di Po (RO);

dall'altra parte, nato/a a, il
..... e residente a, in Via,
Codice Fiscale, il quale interviene nel presente atto quale
Legale Rappresentante e Amministratore Unico della ditta
..... – con domicilio eletto presso la suddetta sede
legale – – che nel contesto dell'atto sarà
chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale, capacità e qualifica io Ufficiale rogante sono
personalmente certo, con questo atto convengono quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, il Progetto Esecutivo, denominato "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MASSICCIATA STRADALE – VIA GORGO SPINO E VIA RIVIERA", redatto dall'Arch. Francesco Poli con studio in Dorsoduro 1128, 30123 Venezia (VE), P.IVA 03823740273, per il quale è prevista una spesa complessiva di € 325.000,00, di cui € 242.597,56 quali somme in appalto, comprensivi di € 14.000,00 quali oneri per la sicurezza, ed € 82.402,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, prenotando contestualmente l'importo di € (derivante dalla differenza tra l'importo complessivo di Quadro Economico di progetto di € 325.000,00 e l'importo impegnato con determina n.) sul capitolo 2041 – esercizio 2026, il quale presenta idonea copertura;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 40 del 05 giugno 2026 si è proceduto ad affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, tramite trattativa diretta, per lavori di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MASSICCIATA STRADALE – VIA GORGO SPINO E VIA RIVIERA", ponendo a base d'asta l'importo di € 199.231,55 soggetto a ribasso, oltre € 14.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale complessivo di € 242.597,56;

- con la medesima Determinazione n. 40 del 05 giugno 2026 è stata acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136, con assegnazione del CIG

- la trattativa diretta – RDO n. 6361620 – svoltasi sulla piattaforma MEPA ha visto la partecipazione della ditta con il prezzo totale netto di € (di cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza);

- la Stazione Appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla ditta tramite i sistemi preposti (verifiche completate, con esito positivo, il);

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del è stato preso atto dell'affidamento, dalla quale risulta aggiudicataria dell'appalto la Ditta a un prezzo totale netto di € di cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa), impegnando la somma complessiva di € (derivante dall'importo di € oltre IVA 22% per € al capitolo 2041;

- non viene applicato il termine dilatorio ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convergono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 – Il Comune di Bagnolo di Po, a mezzo del comparso Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Katia Scavazza, affida all'impresa, che a mezzo del suo legale rappresentante signor, C.F. accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MASSICCIATA STRADALE – VIA GORGO SPINO E VIA RIVIERA".

ARTICOLO 3 – Il corrispettivo dell'appalto è determinato nell'importo contrattuale di Euro (€) comprensiva di IVA 22% per Euro (€) ed Euro quattordicimila/00 (€ 14.000,00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Essa è da intendersi a misura fatta salva la liquidazione finale.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori per quanto concerne le diminuzioni, aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate al progetto originale.

Trova applicazione, come riportato all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato dagli indici sintetici di costo costruzione elaborati dall'ISTAT (clausola revisione dei prezzi).

L'appaltatore dichiara che la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare il corrispettivo d'appalto è il Sig. legale rappresentante della IMPRESA

ARTICOLO 4 – L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito C.S.A.), integrante il Progetto Esecutivo, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. del, nonché dalle prescrizioni ed indicazioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto, nella parte ancora vigente e non in contrasto con il Capitolato Speciale o non prevista da quest'ultimo;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- i grafici progettuali;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari (Prezzario Regione Veneto VEN25 – D.G.R. n. 571/2025);
- l'offerta prezzi unitari formulata in sede di affidamento;
- il Cronoprogramma dei Lavori (Elaborato D);
- i Piani di Sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.;
- le polizze di garanzia;

che le parti dichiarano di aver sottoscritto digitalmente in segno di completa conoscenza.

ARTICOLO 5 – L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà essere sempre autorizzato dal Comune di Bagnolo di Po per i lavori espressamente indicati dall'Impresa appaltatrice in sede di offerta. Il relativo contratto produrrà effetti giuridici solo dopo la suddetta autorizzazione.

ARTICOLO 6 – L'esecuzione dei lavori dovrà inderogabilmente essere effettuata secondo il programma esecutivo dei lavori.

L'Impresa si obbliga, in accordo con l'Amministrazione, la Direzione dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza, ad organizzare in maniera efficiente le fasi lavorative per l'esecuzione delle opere.

Il limite massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare le opere in perfetta condizione d'uso è fissato in giorni **sessanta (60)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 dell'Allegato II.14, D.Lgs. n. 36/2023.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si richiama quanto stabilito dagli artt. 16-17 del C.S.A. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma delle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'art. 119 dell'Allegato II.14, D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 7 – Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'appaltatore può essere riconosciuta, a seguito di specifica richiesta, la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto, che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera come previsto dall'art. 30 del C.S.A. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati all'Ente appaltante alla sede legale dell'appaltatore. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sulla Tesoreria del Comune, con la banca

ARTICOLO 8 – La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. emessa dalla, in data, per un importo di €, trasmessa in data con prot.;

Ai sensi dell'art. 117, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fideiussione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della fideiussione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della fideiussione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'impresa appaltatrice, a norma e nei termini di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, ha presentato polizza CAR N. emessa il della Compagnia – copertura assicurativa per danni di esecuzione somma assicurata alla stipula € – SEZIONE B responsabilità

civile verso terzi con un massimale di Euro, trasmessa in data con prot.

ARTICOLO 9 – Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 10 – Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge e quanto previsto dal C.S.A.

ARTICOLO 11 – La ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che è obbligata ad applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, e fino alla loro sostituzione.

La Ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 12 – Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono assunte dalla Ditta appaltatrice.

ARTICOLO 13 – Ai fini dell'art. 3, comma 5, della L. 13 agosto 2010, n. 136, le parti dichiarano che l'intervento ha codice **CIG.....** e codice **CUP D15F26000130004**.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme previste dalla L. 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia" con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, consapevole che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione di quanto di seguito indicato comporta l'applicazione di sanzione amministrativa, si obbliga a comunicare all'Ente (stazione appaltante) gli estremi identificativi dei conti correnti accesi presso banche o presso la società e dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica relativa al presente appalto, entro sette giorni dalla loro accensione; nello stesso termine si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

L'appaltatore si obbliga altresì ad effettuare su detti conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, inclusi i pagamenti destinati ai dipendenti, fornitori, ecc.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 Euro, relative agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. La Stazione Appaltante provvederà a verificare che negli eventuali contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori sia esplicitamente inserita apposita clausola con la quale tali soggetti assumono esplicitamente gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

La ditta appaltatrice, nel rispetto del piano di prevenzione della corruzione del Comune di Bagnolo di Po, si impegna a:

- comunicare il proprio indirizzo PEC, e-mail e/o il proprio numero di telefono cellulare ove poter inviare messaggi-sms e/o e-mail;
- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento amministrativo richiesto o al fine di provocare violazione della legge o lo sviamento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate dalla legge;
- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune;
- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti/responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione.

L'appaltatore, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, dichiara che non ricorre per il presente contratto l'ipotesi contemplata dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; detta norma prevede che:

«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.»

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Le parti concordano che al presente contratto di appalto si applichino le disposizioni di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 17/09/2019 dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI e dall'U.P.I. Veneto. Detto Protocollo è stato recepito dal Comune di Bagnolo di Po con deliberazione della Giunta Comunale n. del

ARTICOLO 14 – Sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc., IVA esclusa) previste dalle vigenti normative.

Del presente contratto le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Ai fini della registrazione il valore del presente contratto è da quantificarsi in complessivi Euro

ARTICOLO 15 – L'Ente appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti del Comune di Bagnolo di Po.

ARTICOLO 16 – Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo di Po, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo

si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati D.P.R. e Codice di comportamento.

ARTICOLO 17 – Per le eventuali competenze le parti indicano come Foro competente quello di Rovigo.

ARTICOLO 18 – Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i., nonché alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

E, richiesto, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 14 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale:

Ditta Appaltatrice: legale rappresentante

Il Responsabile dell'Area Tecnica – R.U.P.: Ing. Katia Scavazza

Il Segretario Comunale Rogante: